

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale

“ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI – Sezione di Parma A.P.S.”

Approvato dall'Assemblea del 4/10/2020

Modificato dall'Assemblea del 14/10/2022

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI – Sezione di Parma A.P.S.” (anche detta ARI Parma APS) con sede legale nel Comune di Parma, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

La “Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Parma A.P.S.” è una sezione locale dell'Associazione Radioamatori Italiani, quest'ultima eretta in Ente Morale con D.P.R. 10/01/1950 sotto il nome di Associazione Radiotecnica Italiana poi modificato nel 1977.

Art. 2 - Scopi e attività

L'ARI Parma APS, quale gruppo di natura apolitica, apartitica ed aconfessionale, svolge la propria attività in favore dei Soci e di terzi senza alcun fine di lucro: in nessun modo i proventi possono essere ripartiti tra i Soci, neanche in forma indiretta.

L'ARI Parma APS, pur seguendo i principi generali dell'Associazione Radioamatori Italiani, svolge la propria attività collaborando con la stessa e con il proprio Comitato Regionale per un migliore conseguimento degli scopi sociali, in piena autonomia sotto il profilo gestionale, amministrativo e processuale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- a) sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni e rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- b) favorire il miglioramento delle relazioni internazionali attraverso rapporti individuali e le radiocomunicazioni;
- c) riunire a scopi scientifici e culturali i radioamatori ed assistere tutti coloro che si interessano alle attività radiantistiche e collaterali;

- d) promuovere gli studi scientifici in campo radiantistico con esperimenti e prove;
- e) fornire servizi ai Soci e a terzi, quali l'utilizzo della biblioteca, del laboratorio tecnico e degli apparati dell'Associazione;
- f) promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio e relative applicazioni verso scuole, istituti, associazioni, attraverso incontri, convegni, attività divulgative e corsi propedeutici anche tra i non Soci;
- g) collaborare con le Autorità in caso di emergenza o necessità, mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un particolare servizio di radiocomunicazioni alternativo, direttamente o con una struttura dedicata e gestita dall'Associazione;
- h) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli Associati ed a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'ARI Parma APS potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche e patrimonio

A) L'ARI Parma APS trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- 1) quote e contributi degli Associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- 7) erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'ARI Parma, non è mai ripartibile fra gli Associati né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'ARI Parma ha inizio e termine, rispettivamente, il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli Associati assieme alla convocazione dell'Assemblea, che ne ha l'approvazione all'ordine del giorno.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e successive modifiche ed integrazioni.

B) Il patrimonio dell'ARI Parma APS è costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- c) da beni mobili, arredi e cancelleria;
- d) da beni immobili;
- e) da tutto ciò che non è espressamente previsto alle lettere precedenti, ma che risulta nelle proprietà dell'ARI Parma APS .

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Sono membri dell'ARI Parma i Soci Fondatori e tutte le persone fisiche che, associandosi, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

I Soci si distinguono in Soci Effettivi e Soci Juniores.

I Soci Juniores hanno tutti i diritti dei Soci Effettivi ma, non avendo raggiunto la maggiore età, possono prendere parte alle votazioni in Assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale

I Soci Juniores usufruiscono di una riduzione della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi. Il numero degli Associati è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

La domanda di ammissione a Socio Effettivo deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'ARI Parma, accompagnata dal versamento della quota annuale d'iscrizione e dell'eventuale immatricolazione. Se il Consiglio Direttivo dell'ARI Parma APS esprime parere favorevole, l'iscrizione viene accettata.

La domanda viene successivamente inoltrata all'Associazione Radioamatori Italiani, che ne conferma l'iscrizione a livello nazionale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante Associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo o, in seconda istanza, nella prima Assemblea utile dei Soci.

Nel caso di domande di ammissione come Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro il 31 Dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi sociali.

La qualità di Socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza, causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali Regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Socio può in qualsiasi momento recedere dall'ARI Parma APS. Perché possa avere effetto nell'anno successivo, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente dell'ARI Parma entro e non oltre il 30 Novembre, mediante comunicazione scritta.

Il Consiglio Direttivo dell'ARI Parma APS può intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci Effettivi che portino alla sospensione ed esclusione per gravi motivi. L'azione disciplinare verrà comunicata al Comitato Regionale dell'Emilia Romagna per gli eventuali e successivi provvedimenti a livello nazionale.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo nel Libro dei Soci.

Il Socio recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- servirsi della biblioteca dell'Associazione, secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Soci;
- usufruire del servizio QSL, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo ARI Parma;
- utilizzare il materiale, le apparecchiature radiantistiche e le strumentazioni varie di proprietà dell'ARI Parma, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ARI Parma;
- proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di ARI Parma, contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga non abbia i requisiti di moralità necessari o abbia compiuto atti incompatibili con i fini perseguiti dall'Associazione.

I Soci sono obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari;
- avere massima cura del materiale, dei beni e del patrimonio dell'ARI Parma

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci Effettivi in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, tramite delega scritta. Ogni Associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'ARI Parma APS almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, il Collegio dei Sindaci, almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un terzo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea Ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

All'Assemblea Ordinaria deve anche essere sottoposta la relazione del Collegio Sindacale.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto, in prima convocazione occorrono il voto favorevole della metà più uno degli Associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli Associati e il voto favorevole due terzi dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto in numero variabile da tre (3) a sette (7) membri, sulla base del numero di Soci Effettivi regolarmente iscritti al momento delle votazioni, secondo il seguente schema:

- fino a cinquanta (50) Soci Effettivi: tre (3) membri;
- da cinquantuno (51) a settantacinque (75) Soci Effettivi: cinque (5) membri;
- oltre settantacinque (75) Soci Effettivi: sette (7) membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo, a sua volta, elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) un Segretario - Cassiere.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nomina fra i suoi componenti il Rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale Emilia Romagna (CRER) . In mancanza di uno di essi o di entrambi, è delegabile dal Consiglio Direttivo a rappresentare la Sezione presso il CRER ogni altro membro, anche convocato telefonicamente con preavviso minimo.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, occorre ricorrere a nuove elezioni entro 60 giorni.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo di lettera semplice a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
- b) la scheda di votazione;
- c) l'elenco dei candidati, ove ve ne siano;
- d) una busta preindirizzata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate per iscritto dagli interessati al Collegio Sindacale, entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso.

Il Consiglio Direttivo:

- assume tutti i poteri che per Legge non siano di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli Associati;
- propone l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni, permettendo ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da spedire via e-mail almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri, anche se rappresentati per delega.

Di regola, il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni sessanta giorni e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei Consiglieri ne faccia richiesta.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci. Stabilisce, inoltre, l'ordine del giorno nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sottoscrive gli atti sociali di ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario e mantiene i contatti con gli Enti Locali.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso, egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, riunendo anche i primi dei non eletti.

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve dare comunicazione scritta alla sede centrale dell'ARI ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre a tutti gli adempimenti conseguenti e di rito, ivi compresi quelli provenienti dal competente Ministero.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale, insieme al Rappresentante di Sezione.

Art. 11 - Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto in numero variabile da uno (1) a tre (3) membri, sulla base del numero dei Soci Effettivi regolarmente iscritti al momento delle votazioni, secondo il seguente schema:

- fino a settantacinque (75) Soci Effettivi: un (1) Sindaco Effettivo e due (2) Supplenti;
- oltre settantacinque (75) Soci Effettivi: tre (3) Sindaci Effettivi e due (2) Supplenti.

Il Collegio Sindacale è eletto per referendum fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti fino e non oltre a tre mandati consecutivi.

Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo ARI Parma APS.

È compito dei Sindaci organizzare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'ARI Parma e sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare, controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti, per il quale può farsi assistere da uno o più Soci. Esso inoltre controlla la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Attesta, inoltre, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di Legge. I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e predispongono la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. In caso di vacanza di un Sindaco, i Sindaci rimasti in carica o i Supplenti provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo presente nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci

abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione sarà indetta un'Assemblea Straordinaria nella quale si procederà all'elezione del Sindaco o Sindaci mancanti. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di vacanza di due Sindaci, il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere del triennio.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esercizio di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla Legge, alla sede Centrale dell'ARI che ne disporrà l'utilizzo e l'eventuale assegnazione, oppure ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

L'Assemblea autorizza il Consiglio Direttivo ad apportare al presente Statuto eventuali modifiche di carattere formale che dovessero rivelarsi necessarie per l'iscrizione nei registri delle Associazioni di Promozione Sociale o adeguamenti richiesti dalla Legge.